




UFFICIO DA REGISTRAZIONE  
 AI SENSI DELL' D.P.R. 26/4/1986  
 N. 131748 ALL. B. - N. 5  
 MATERIA TRIBUTARIA

n



03194-15

REPUBBLICA ITALIANA

oggett

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

\*TRIBUTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 23574/2008

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Cron. 3194

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep

- Dott. CARLO PICCININNI - Presidente - Ud. 09/12/2014
- Dott. STEFANO BIELLI - Consigliere - PU
- Dott. ETTORE CIRILLO - Consigliere -
- Dott. ANTONIO VALITUTTI - Rel. Consigliere -
- Dott. STEFANO OLIVIERI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 23574-2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;


- ricorrente -

contro

2014

3925

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE presso lo studio dell'avvocato rappresentato e difeso dall'avvocato



giusta delega a margine;

- controricorrente -

nonchè contro

BANC?

SPA,

SPA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 466/2007 della  
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di LATINA, depositata il  
29/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 09/12/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO  
VALITUTTI;

udito per il ricorrente l'Avvocato che ha  
chiesto l'accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per  
l'accoglimento del 1° motivo e l'assorbimento del 2°  
motivo di ricorso.

RITENUTO IN FATTO.

1. A seguito di processo verbale di constatazione del 23.7.1998, veniva notificato al \_\_\_\_\_ di Latina, in data 20.12.2002, un avviso di rettifica parziale, con il quale l'Ufficio rettificava la dichiarazione annuale IVA, presentata dall'ente per l'anno 1997, accertando un minor credito di imposta derivante dalla mancata emissione, da parte del Consorzio, delle fatture attive relative ai corrispettivi ricevuti dalle imprese consorziate, per l'attività svolta nel loro interesse quale mandatario senza rappresentanza delle stesse. L'avviso di rettifica diventava definitivo per mancanza di impugnazione.
2. L'amministrazione finanziaria emetteva, quindi, nel confronto del Consorzio \_\_\_\_\_ di Latina, una cartella di pagamento, con la quale recuperava a tassazione la maggiore IVA dovuta dal contribuente.
3. Avverso tale atto impositivo il contribuente proponeva ricorso alla CTP di Latina, che lo accoglieva.
4. L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la decisione di primo grado, veniva, altresì, rigettato dalla CTR del Lazio, con sentenza n. 466/39/2007, depositata il 29/6/2007, con la quale il giudice di seconda istanza riteneva che il consorzio in questione non costituisse un soggetto IVA, ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 633 del 1972, in quanto si sarebbe limitato a svolgere attività di mandatario con rappresentanza nei confronti dei terzi, ai sensi degli artt. 2602 e 2608 c.c., spendendo il nome delle imprese mandanti, sulle quali ricadeva, quindi, ogni onere economico e fiscale delle operazioni svolte.
5. Per la cassazione della sentenza n. 466/39/2007 ha proposto, quindi, ricorso l'Agenzia delle Entrate, articolando due motivi, illustrati anche con memoria ex art. 378 c.p.c. Il Consorzio \_\_\_\_\_ ha replicato con controricorso. I Concessionari del Servizio Riscossione Tributi per la Provincia di Latina,

, ec s.p.a., non hanno svolto attività difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO.


1. In via pregiudiziale, osserva la Corte che l'eccezione di giudicato interno, proposta dal Consorzio di Latina - secondo il quale l'Ufficio non avrebbe impugnato la statuizione della CTP, che aveva dichiarato la nullità della notifica dell'avviso di rettifica parziale a monte della cartella esattoriale in contestazione, con conseguente nullità derivata anche di tale ultimo atto, sicchè su tale questione si sarebbe formato il giudicato - va ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza.

1.1. L'interpretazione di un giudicato interno (al pari di quello esterno) può essere, invero, effettuata anche direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena, nei limiti, però, in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso o nel controricorso, in forza del principio di autosufficienza, riportandosi il testo della sentenza che si assume passata in giudicato con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso che il solo dispositivo non può essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale (Cass. 8662/2005; 26627/2006; 6184/2009; 10537/2010).

1.2. Nel caso concreto, per contro, il consorzio resistente non ha riprodotto nel controricorso la statuizione del giudice di primo grado, ai fini di consentire alla Corte di stabilire se vi sia stata impugnazione contestuale anche dell'avviso di accertamento, oltre che della cartella (Cass. 6721/2012), e comunque di verificare l'effettiva portata della pronuncia che, nella trascrizione parziale, effettuata nel ricorso dell'Agenzia delle Entrate, sembra, invece, incentrata esclusivamente sul merito della vicenda processuale.

1.3. L'eccezione in parola va, di conseguenza, disattesa.

2. Premesso quanto precede, va rilevato che, con i due motivi di ricorso - che, per la loro evidente connessione vanno esaminati congiuntamente -, l'Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 21 del d.P.R. n. 633 del 1972 e



Fa

2608 c.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., nonché l'insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.

2.1. Avrebbe, Invero, errato la CTR nel ritenere - peraltro sulla scorta di una incongrua valutazione degli elementi di fatto, emersi nel corso della verifica fiscale e riportati nel processo verbale di contestazione - che il Consorzio agisse nei confronti dei terzi come mandatario con rappresentanza delle imprese consorziate, sulle quali sarebbero ricaduti, pertanto, tutti gli oneri economici e fiscali delle operazioni svolte. Per contro, l'ente - a parere della ricorrente - avrebbe svolto una vera e propria attività di impresa, quale mandatario senza rappresentanza delle imprese consorziate, ponendo in essere un'attività economica in nome proprio, ma nell'interesse delle società mandanti.

2.2. Ne conseguirebbe che i contributi delle consorziate, ponendosi in rapporto sinallagmatico con l'attività svolta dall'ente per conto delle mandanti, costituirebbero dei veri e propri corrispettivi a fronte dei quali il Consorzio avrebbe dovuto emettere fattura, ai sensi degli artt. 3 e 21 del d.P.R. n. 633 del 1972. Per il che, avendo l'ente rilasciato, invece, a dette imprese solo delle ricevute "madre e figlia", costituenti l'unico documento comprovante gli incassi conseguiti, per effetto della ripartizione delle quote di contributi di competenza di ogni singola consorziate, il recupero a tassazione della maggiore IVA dovuta dall'ente contribuente sarebbe da ritenersi, ad avviso dell'Amministrazione ricorrente, pienamente legittimo.

2.3. Le censure suesposte sono fondate.

2.3.1. Con specifico riferimento al medesimo Consorzio di Latina, questa Corte ha - per vero - più volte affermato che, in tema di IVA, i consorzi volontari di urbanizzazione, che ai sensi dell'art. 4, comma 2, n. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973, sono ricompresi fra i soggetti che possono effettuare esercizio di impresa, svolgono - quali mandatarî senza rappresentanza delle imprese consorziate - un'attività esterna nei confronti dei terzi, che ne con-

nota la qualità di imprenditore; sicché essi hanno l'obbligo di istituire una regolare contabilità fiscale - in particolare, con riferimento alle scritture prescritte dall'art. 14, lett. a) e b), del citato d.P.R. - e di emettere fatture relative ai compensi percepiti dai consorziati. Con la conseguenza che tali contributi versati dai consoci assumono una specifica rilevanza fiscale, venendo a configurarsi come corrispettivi di specifiche prestazioni di servizi, come tali rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 633 del 1972 (cfr. Cass. 9224/2008; 18681/2010; 667/2014).

2.3.2. Ne discende che, nel caso concreto, ha errato la CTR nel ritenere che il Consorzio, in quanto ente operante in nome e per conto delle società consorziate, non fosse soggetto all'obbligo di emettere fattura, per i corrispettivi della sua attività di servizio. Per contro, essendo stata tale attività svolta dal Consorzio nell'interesse delle consorziate, ma in nome proprio, con la conseguente assunzione di tutti i relativi oneri economici e fiscali, l'ente in parola doveva essere considerato soggetto all'IVA.

2.4. Per tali ragioni, pertanto, i motivi di ricorso in esame non possono che essere accolti.

3. L'accoglimento del ricorso comporta la cassazione dell'impugnata sentenza. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, nell'esercizio del potere di decisione nel merito di cui all'art. 384, co. 1 c.p.c., rigetta il ricorso introduttivo proposto dal contribuente.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico del resistente soccombente, nella misura di cui in dispositivo. Concorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese dei gradi di merito.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione;


accoglie il ricorso; cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; condanna il resistente alle spese del presente giudizio che liquida in € 3.500,00,

ESSENTE DA REGISTRAZIONE  
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986  
N. 131 TAB. ALL. B. - N. 5  
MATERIA TRIBUTARIA


oltre alle spese prenotate a debito; dichiara compensate tra le parti  
le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tribu-  
taria, il 24.11.2014.

Il Consigliere Estensore



Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 18 FEB 2015

18 FEB 2015



Il Funzionario Giudiziario  
Marcello BARAGONA

Il Funzionario Giudiziario  
Marcello BARAGONA

Fallimenti @ Società.it